

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, premettendo di essere cointestatario col germano (che ha aderito al ricorso) di due Buoni Fruttiferi Postali e, più esattamente, di un BFP, serie "O", con timbro serie P/O, del valore nominale di £. 5.000.000, emesso l'1/7/1986 e rimborsato il 4/1/2017 per euro 37.948,81 e di un BFP, serie "P", con timbro serie Q/P, del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 14/1/1987 e rimborsato il 13/1/2018 per euro 6.715,97.

Parte istante ha rilevato che il succitato primo Buono dell'1/7/1986 rappresentava una classica ipotesi di omessa conversione, atteso che esso presentava un unico timbro sul retro recante "BPF serie P O ai seguenti tassi" con l'indicazione dei tassi d'interesse della serie P dal 1° al 20° anno; ha, inoltre, segnalato che in ordine all'ultimo scaglione di detenzione, ovvero sia all'ultimo decennio, nessuna modifica era stata apportata sul detto titolo e che l'unico riferimento presente era quello fissato sul testo cartolare in una misura fissa bimestrale. Ha al riguardo sostenuto che l'intermediario non aveva fatto buon governo delle disposizioni contenute nel D.M. Tesoro 13/6/1986 (omettendo di apporre sul BFP in argomento la dicitura serie Q/P e la misura dei nuovi tassi) e che, pertanto, considerato che il consenso di esso ricorrente si era formato sulla base delle uniche condizioni stampate sul retro del Buono, era da reputarsi certamente illegittimo e riduttivo che lo stesso fosse stato rimborsato sulla base degli interessi previsti per la serie Q.

Quanto, invece, al secondo Buono oggetto di vertenza, id est quello del 14/1/1987, il ricorrente ha dedotto che lo stesso recava l'indicazione "serie Q/P", nonché sul retro un timbro che modifica unicamente, ponendolo in linea con i tassi di interesse della serie Q, il

rendimento previsto per i primi 4 scaglioni di detenzione, ossia per il periodo dal 1° al 20° anno, lasciando, invece, inalterate le originarie condizioni stampigliate in ordine al rendimento per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Parte istante ha, al riguardo, affermato che l'omessa indicazione sul retro del Buono de quo della misura dei nuovi tassi per i loro ultimi dieci anni di vita, aveva ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento sulla spettanza delle uniche condizioni chiaramente indicate per tale periodo, ovverosia quelle in calce alle tabelle stampate a tergo del titolo in disamina. In considerazione di ciò, ha, anche per tale secondo B.F.P., contestato l'importo riconosciuto dall'intermediario in sede di liquidazione, poiché inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto.

Richiamato l'orientamento del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali sui B.F.P. emessi dopo l'1/7/1986 su moduli di precedenti serie nonché diverse pronunce del Giudice ordinario in tema di tutela del legittimo affidamento, parte istante ha, perciò, chiesto che sia accertato e dichiarato che era suo diritto aver riconosciuto dall'intermediario:

- quanto al BFP dell'1/7/1986, serie O, parzialmente convertito in serie P, gli interessi della serie P per i primi 20 anni e le originarie condizioni per l'ultimo decennio di vita e, per l'effetto, l'importo netto complessivo ancora dovutole, quantificato in euro 45.610,72, salvo errori e/o omissioni, ovvero la maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta giusta e dovuta;

- quanto, invece, al BFP del 14/1/1987, serie P, parzialmente convertito in serie Q, le originarie condizioni previste a tergo del medesimo per l'ultimo decennio di vita e, per l'effetto, l'importo netto ancora dovutole, quantificato in euro 4.432,16, salvo errori e/o omissioni, ovvero la maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta giusta e dovuta. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto il riconoscimento, sulle somme pretese per i due B.F.P. in questione, degli interessi legali dall'incasso degli stessi o in subordine dal reclamo, nonché l'importo di euro 270,00 per spese di assistenza difensiva e di presentazione del ricorso documentate in atti.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha, anzitutto premesso, con specifico riferimento al Buono emesso l'1/7/1986 che, così come evincibile dall'allegata sua copia a colori, anche su di esso erano stati, in realtà, apposti i timbri correttivi previsti dal D.M. 13/6/1986 per i BFP serie Q, emessi su supporti cartacei della precedente serie, ma che, ciò nonostante, poiché il timbro sul retro era risultato parzialmente illeggibile a causa del deterioramento dovuto al lungo tempo trascorso, riscontrandosi il reclamo con nota del 18/12/2020, si era già riconosciuto alla parte ricorrente la differenza tra quanto previsto dalla serie di appartenenza e quanto invece riportato sul modulo cartaceo.

L'intermediario ha, in particolare, precisato che a tale ultimo fine era stato emesso un assegno vidimato di euro 30.028,12, pari alla differenza tra la serie Q e la serie P per tutta la durata del Buono, il quale risultava riscosso dalla parte ricorrente in data 18/1/2021.

L'intermediario ha, pertanto, dedotto che per il Buono in parola era cessata la materia del contendere.

Quanto, invece, all'altro BFP oggetto di vertenza, parte resistente ha pregiudizialmente eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto il rendimento di un Buono sottoscritto nel 1987 e, quindi, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

L'intermediario ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina sarebbe, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, parte resistente ha dedotto che anche il suddetto BFP del 14/1/1987 apparteneva alla serie "Q", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che, in conformità al detto provvedimento normativo, esso era stato rilasciato utilizzando un modulo della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte del medesimo il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" (e "Q/P") è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo fisso, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12% annuo.

La resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma che la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nel titolo di cui si controverte e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, alla parte ricorrente quanto per esso dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

La resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio del Buono, parte ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui lo stesso effettivamente appartiene e, perciò, della misura dei tassi di interesse del detto titolo, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, diverse sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'intermediario ha, quindi, concluso chiedendo al Collegio:

- in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al BFP dell'1/7/1986 e dichiarare, relativamente all'altro BFP del 14/1/1987, la non ricevibilità e l'inammissibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009 e perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF;
- nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nelle presentate controdeduzioni.

Con repliche, trasmesse il 20/3/2021, parte istante, in primo luogo, pur dando atto di avere incassato, con specifico riferimento al Buono dell'1/7/1986, l'integrazione di euro 30.028,12 indicata dalla resistente, ha affermato che non potesse dichiararsi per il detto titolo cessata la materia del contendere, stante che la somma pretesa in ricorso era maggiore rispetto a quella, sopra indicata, liquidatale.

In particolare, il ricorrente - considerato che l'intermediario ha dichiarato di aver riconosciuto, tramite la suddetta integrazione, la differenza per l'intero trentennio tra gli interessi della serie Q e quelli della serie P, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere, quanto all'ultimo decennio, le uniche e originarie condizioni a tergo del buono (e non, perciò, gli interessi serie "P" - ha insistito affinché, relativamente al suddetto Buono dell'1/7/1986, l'adito Collegio disponga che l'intermediario provveda all'integrazione dell'importo di euro 15.582,06, s.e.o., oltre interessi legali, dato dalla differenza tra quanto richiesto (euro 45.610,72, s.e.o.) e quanto riconosciuto (euro 30.028,12) in merito al solo Buono dell'1/7/1986.

Parte istante ha, inoltre, contestato sia l'avversa eccezione di incompetenza temporale, rilevando che la vertenza in esame non aveva ad oggetto vizi genetici del rapporto ma era attinente all'esecuzione finale del medesimo, sia l'avversa eccezione di incompetenza per materia, citando al riguardo la decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento ABF. Anche nel merito, il ricorrente ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo l'incompletezza del timbro apposto sul retro dei buoni oggetto di ricorso ed invocando ancora una volta il principio del legittimo affidamento del cliente circa l'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo per la parte in cui non siano diversamente disciplinati dalla stampigliatura apposta in sede di emissione.

Parte istante ha, perciò, insistito per l'accoglimento delle proprie originarie domande, riducendo, però, come già sopra chiarito, in riferimento al BFP dell'1/7/1986 e alla stregua del rimborso parzialmente eseguito, la somma da ella pretesa alla residua cifra pari ad euro 15.582,056, salvo errori e omissioni, oltre interessi legali.

DIRITTO

La controversia in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di due Buoni fruttiferi postali, emessi rispettivamente l'1/7/1986 e il 14/1/1987 e, dunque, entrambi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Prima di esaminare il merito della detta vertenza, vanno scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione dei BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione dei BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione dei medesimi e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione dei Buoni in evidenza (cfr. sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P***" per conto della Cassa depositi e prestiti", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P***" comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; e che "... A "P***" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.

Sulla base del suesposto quadro normativo, va, dunque, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della vertenza che ci occupa, osserva il Collegio che dall'analisi di entrambi i B.F.P. cointestati a parte istante, prodotti dalla resistente, risulta:

- quanto al Buono dell'1/7/1986 che sul fronte dello stesso è apposta l'indicazione originaria della serie "O", tagliata e corretta con l'indicazione della serie "P" nonché il timbro recante la dicitura "serie Q/P", mentre sul retro è apposta, una prima tabella, già stampigliata sul titolo, recante il rendimento secondo la Serie "O", e due tabelle, sovrapposte tramite timbro alla precedente, una delle quali, perfettamente leggibile, che riporta l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "P", mentre l'altra quasi totalmente illeggibile; certo è che nessuna delle due tabelle rettifica espressamente il rendimento scritto sul titolo per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno;

- quanto, invece, al Buono emesso il 14/1/1987, che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", e di un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q", senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Ebbene, sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”*.

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, avuto riguardo al pacifico parziale rimborso, in linea con le indicazioni della serie P, eseguito dall’intermediario in riferimento al primo Buono, emesso l’1/7/1986, ed alla conseguente riformulazione in memorie di replica delle richieste inizialmente formulate dal ricorrente, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, parte istante abbia diritto a vedersi riconosciuti, in relazione ai due Buoni oggetto di vertenza, gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo le rispettive indicazioni pattizie stampate originariamente a tergo degli stessi (cfr. in senso conforme decisione n. 9571/2020 di questo Collegio territoriale).

L’accoglimento del ricorso, in parte qua, non può, peraltro, che essere parziale, stante che parte istante, quantificando nella rispettiva somma totale di euro 15.582,056 (quanto al B.F.P. dell’1/7/1986) e di euro 4.432,16 (quanto al B.F.P. del 14/1/1987), salvo errori o omissioni (o nella maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta giusta e dovuta), la sua specifica richiesta di rimborso, sollecita un’attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell’ABF.

Alla parte ricorrente sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulle somme che risulteranno dovute e ciò dalla data del reclamo, posto che con siffatta ultima decorrenza la richiesta di qua era stata originariamente formulata nel propedeutico reclamo del 3/11/2020 e che nel procedimento ABF vige il principio della necessaria corrispondenza tra domande proposte in reclamo e domande proposte in ricorso.

Il Collegio rileva, infine, che merita parziale accoglimento la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali sostenute.

Sulla materia oggetto del contendere, è, infatti, orientamento di questo Collegio che, laddove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale, che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo (cfr. fattura prodotta in atti), ciò possa e debba prendersi in considerazione quale componente del pregiudizio patito dal ricorrente, che il Collegio determina equitativamente in euro 200,00. |



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno; sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FABIO SANTANGELI